

COLLECTANEA GRÆCO-ROMANA
Studi e strumenti per la ricerca storico-giuridica

COLLECTANEA GRÆCO-ROMANA
Studi e strumenti per la ricerca storico-giuridica

Comitato scientifico: Francesco Arcaria, Giorgio Barone Adesi, Felice Costabile, Orazio Licandro, Giorgio Luraschi, Giovanni Negri, Nicola Palazzolo, Francesco Sitzia, Letizia Vacca.

Publicati sotto gli auspici e con il contributo finanziario del Dipartimento di Diritto dell'organizzazione pubblica, Economia e Società dell'Università "Magna Græcia" di Catanzaro, Via Madonna dei Cieli 45 - 44100 Catanzaro.

COLLECTANEA GRÆCO-ROMANA
Studi e strumenti per la ricerca storico-giuridica

DIRITTO ROMANO
E SCIENZE ANTICHIISTICHE
NELL'ERA DIGITALE

Convegno di studio

Firenze

12-13 settembre 2011

Altana di Palazzo Strozzi, Piazza Strozzi

a cura di

Nicola Palazzolo



G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO

Convegno conclusivo della ricerca MIUR (PRIN 2007)
“BLA-Net: accesso in rete alla Bibliotheca Iuris Antiqui”

Con il patrocinio di:

Fondazione “Rinascimento digitale”

Associazione per l’Informatica Umanistica e la Cultura Digitale

Centro di ricerca sulle Tecnologie Informatiche e Multimediali Applicate al Diritto (TIMAD) dell’Università di Catania

© Copyright 2012 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX: 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN 978-88-3482800-7

Volume pubblicato con il contributo finanziario delle Unità di ricerca di Catania, Parma e Perugia del progetto PRIN 2007 *“BLA-Net: accesso in rete alla Bibliotheca Iuris Antiqui”*.



Stampa:

Tipografia dell’Università
Catania

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall’accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Le riproduzioni ad uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, via delle Erbe n. 2, 20121 Milano, telefax 02-80.95.06, e-mail: aidro@iol.it

INDICE-SOMMARIO

	<i>pag.</i>
NICOLA PALAZZOLO <i>Lettera di presentazione del Convegno di studio</i>	7
MARIO CITRONI <i>Saluti</i>	11
NICOLA PALAZZOLO <i>Il panorama degli studi antichistici nell'era digitale: problemi e prospettive</i>	13
ALESSANDRO CRISTOFORI <i>Strumenti digitali per la ricerca nelle discipline antichistiche: linee di sviluppo</i>	29
Tavola rotonda <i>Le riviste elettroniche di antichistica</i>	
ORAZIO LICANDRO	59
FRANCO MONTANARI - LARA PAGANI	61
SALVATORE RANDAZZO	71
PAOLA MOSCATI	75
ORAZIO LICANDRO	81
PAOLO DESIDERI <i>Lo storico del mondo antico e il computer: la gestione digitale del documento storiografico</i>	85
GIANFRANCO PURPURA <i>Il trattamento digitale delle fonti giuridiche di tradizione manoscritta</i>	101
ANTONIO ENRICO FELLE <i>Esperienze diverse e complementari nel trattamento digitale delle fonti epigrafiche: il caso di EAGLE ed EpiDoc</i>	117

ISABELLA ANDORLINI - NICOLA REGGIANI <i>Edizione e ricostruzione digitale dei testi papiracei</i>	131
FRANCESCO ARCARIA - PATRIZIA SCIUTO - IGNAZIO ZANGARA <i>Da BLA e BD-Rom a BLA-Net: l'integrazione in rete degli archivi dei diritti dell'antichità</i>	147
DARIA SPAMPINATO <i>L'uso degli standard XML per la gestione in rete dei documenti giuridici romani</i>	169
ALDO GANGEMI <i>Tecnologie semantiche per le scienze umane: thesauri, ontologie e linked data</i>	189
ANNA MARIA TAMMARO <i>Una biblioteca digitale per gli studi antichistici</i>	201
ANDREA BOZZI <i>La filologia del testo assistita da calcolatore</i>	219
PAOLO MASTANDREA <i>Filologia latina e testo elettronico. La ricerca dei prototipi letterari in poesia epigrafica</i>	231
MAURIZIO LANA <i>Attribuzione di testi con metodi quantitativi. Un caso di studio romanistico: Ausonio</i>	255
FILIPPO BRIGUGLIO <i>Le integrazioni delle lacune nei testi giuridici romani: il Gaio digitale</i>	269
ALDO SCHIAVONE <i>Conclusioni</i>	299

Lettera di presentazione del Convegno di studio
“Il diritto romano e le scienze antichistiche nell’era digitale”
(Firenze, *Altana di Palazzo Strozzi*, 12-13 settembre 2011)

Il campo delle applicazioni informatiche per le scienze umane si è andato arricchendo in questi ultimi anni di sempre nuovi prodotti e di metodologie più raffinate, ma anche di una più compiuta consapevolezza della necessità di affrontare i problemi in un’ottica multidisciplinare e integrata. La recente costituzione a Firenze dell’*“Associazione italiana per l’informatica umanistica e la cultura digitale”* ha offerto l’opportunità di conoscere quanta ricchezza di potenzialità di ricerca vi sia in ciascuna delle discipline coinvolte.

E tuttavia – come è emerso anche in quella sede – scarse sono state finora le iniziative nelle quali si sia tentato di costruire qualcosa in comune non tanto sul piano delle metodologie, quanto su quello dei contenuti, dell’oggetto comune della ricerca umanistica, l’uomo e le sue espressioni spirituali e culturali. E ciò tanto più quando si tratti di scienze che, nella tradizione accademica italiana (e non solo) appartengono ad aree scientifiche ritenute profondamente diverse, anche se tutte pertinenti alle “scienze umane”. Se già è difficile far dialogare tra loro storici e filologi, linguisti e archeologi, ancora di più lo è con cultori di scienze, umane anch’esse, come il diritto o la sociologia, l’economia o la statistica. Il che è una contraddizione quando si tratta di scienze che non solo trattano lo stesso oggetto, ma spesso lo fanno attraverso le stesse fonti, esaminate da punti di vista diversi. Parlo ad esempio, per esperienza diretta, del diritto romano, una disciplina che, pur essendo ancorata stabilmente nell’ambito delle scienze giuridiche, assume come proprio oggetto di studio il mondo classico (greco-romano-bizantino) e per ricostruirne l’aspetto giuridico fonda la sua indagine sulle stesse fonti cui attingono storici, archeologi, filologi, letterati del mondo antico.

E in effetti alquanto singolare che, mentre nel campo degli studi “tradizionali” sul mondo antico, anche rispetto a cinquant’anni fa, ormai si può

dire che le barriere di una pretesa autosufficienza disciplinare si sono molto attenuate, se non ancora del tutto dissolte, nell'ambito degli strumenti tecnologici utilizzati, delle tecniche di reperimento e di trasmissione delle fonti, degli strumenti informatici per l'analisi dei testi e la ricostruzione delle parti mancanti, per l'attribuzione di paternità, ancora non si sia fatto quel salto di qualità che pur sarebbe logico aspettarsi, trattandosi delle stesse fonti e dello stesso oggetto di studio. La ricerca nei nostri settori invece procede spesso per compartimenti stagni, in cui i risultati della ricerca di ciascun settore al massimo (ma non sempre) vengono conosciuti dagli altri studiosi della stessa disciplina, ma quasi mai vengono esportati al di là di questa.

Viene da queste considerazioni l'idea di un Convegno nel quale tentare un approccio comune tra studiosi del mondo antico ai problemi metodologici e tecnologici con i quali ci imbattiamo ogni giorno nel nostro lavoro. Lo scopo del Convegno allora è duplice: da un lato, in una prospettiva non di breve durata, vedere se ci sono spazi per intravedere qualche progetto comune, che si ponga più sul piano delle metodologie che su quello dei contenuti; dall'altro, più nell'immediato, verificare se alcuni problemi di un settore scientifico quale quello del diritto romano possono essere affrontati con metodologie informatiche già utilizzate da altri studiosi di scienze antichistiche (filologi del mondo classico, archeologi, papirologi).

Il Convegno si articolerà in due giornate: nella prima saranno affrontati, in una carrellata rapida ma possibilmente completa, i prodotti realizzati in ciascuno dei campi disciplinari relativi alle scienze antichistiche, nonché i problemi metodologici di carattere generale (gli standard, le codifiche, i metadati, i linguaggi di comunicazione). Nella seconda, con particolare riferimento alle fonti giuridiche (o comunque di interesse giuridico, come quelle epigrafiche e papirologiche), si affronteranno i problemi specifici del trattamento di queste fonti, in un utile confronto con le ricerche informatiche più avanzate in tema di critica del testo, di ricostruzione delle lacune, di attribuzione di paternità. Una Tavola rotonda riunirà poi i direttori di alcune tra le principali riviste elettroniche di antichistica, allo scopo di valutare l'impatto delle nuove modalità di comunicazione tra gli specialisti, mentre in una saletta attigua verranno presentate alcune tra le più interessanti applicazioni digitali nelle scienze antichistiche.

L'adesione pronta di illustri Colleghi che, nelle diverse discipline antichistiche, stanno sperimentando o hanno prodotto strumenti informatici e applicazioni digitali ci conforta che è questa la strada da seguire. Il supporto scientifico e organizzativo offerto dall'Istituto Italiano di Scienze Umane e dal suo direttore Mario Citroni conferisce assoluto prestigio all'iniziativa.

L'invito è rivolto a tutti gli studiosi di scienze dell'antichità che utilizzano nel proprio lavoro, didattico o di ricerca, o almeno ne avvertono l'esigenza, prodotti informatici e digitali. Ma sarà altresì necessario l'apporto di quegli studiosi di scienze dell'informazione (non solo informatici in senso stretto, ma anche cultori di scienze cognitive o di scienze archivistiche e biblioteconomiche) che hanno sviluppato particolari competenze nelle applicazioni per le scienze umane, ed in particolare in quelle del mondo antico.

Firenze, 12 aprile 2011

NICOLA PALAZZOLO
*Direttore del Centro interuniversitario
per l'Informatica Romanistica*

GIANFRANCO PURPURA

Il trattamento digitale delle fonti giuridiche di tradizione manoscritta

Con un paradosso dello scrittore e grecista Samuel Butler¹, che recita: “Nessuno ha il potere di cambiare il passato, tranne gli storici! Forse per questo Dio ne sopporta l’esistenza”, concludevo alcuni anni fa una, per così dire, ‘incursione’ sulle tecnologie informatiche applicate alla ricerca e allo studio del diritto romano, tecniche che certo apprezzo, ma non domino con la padronanza di molti di voi e solo la devozione e l’amicizia che mi legano a Nicola Palazzolo e l’invito degli amici fiorentini mi hanno spinto a ripercorrere tale, per me inconsueto, itinerario².

Tornando agli storici e alla costante ricostruzione del passato, sempre provvisoria e soggetta ad una esegesi in costante evoluzione, questa si nutre, per il necessario aggiornamento, di fonti dirette ed indirette e, tra queste ultime, di quelle di tradizione manoscritta che oggi iniziano ad essere reperibili in rete con difficoltà, non tanto, quanto connesse ad una mentalità ‘proprietaria’ che tende a custodire e a gestire la fruizione e la riproduzione in

¹ S. BUTLER, *Ritorno ad Erewhon*, Milano, 1979, pp. 140-141.

² G. PURPURA, *Le nuove tecnologie informatiche applicate allo studio ed alla ricerca del Diritto Romano e dei diritti dell’Antichità*, in *Rivista di Diritto Romano (RDR)*, rivista on line 2001, pp. 9-14 (<http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano0102purpura.pdf>) = *Archeogate*, novembre 2001 (<http://www.archeogate.it/iura/article.php?id=202>) = *IURA*, *Portale di diritto romano e dei diritti dell’antichità del Dipartimento di Storia del Diritto dell’Università di Palermo* (<http://www.unipa.it/dipstdir/portale/>); G. PURPURA, *Diritto romano e diritti dell’antichità, informatica e scienze umane*, Convegno “*Ius e Techne. Dal diritto romano all’informatica giuridica*” – Tavola Rotonda “*Metodologie informatiche per le scienze umane*”, Reggio Calabria, 5-6 dicembre 2008, *Polis. Studi interdisciplinari sul mondo antico*, 03, 2009, ISBN 978-88-6494-020-5, pp. 227-233 = *IURA*, *Portale di diritto romano e dei diritti dell’antichità del Dipartimento di Storia del Diritto dell’Università di Palermo* (<http://www.unipa.it/dipstdir/portale/>).

maniera esclusiva, trascurando l'ovvia considerazione che la conservazione di ogni cimelio è priva di significato se essa non è volta all'incremento della conoscenza del passato ed alla sua divulgazione³.

Cominciano dunque i manoscritti ad essere consultabili in linea con risultati apprezzabili per lo studio e la ricerca del diritto romano e dei diritti dell'antichità, come nel caso dell'unico *Codex Farnesianus* di Festo, preziosa fonte di cognizione di pratiche giuridiche romane arcaiche, la cui digitalizzazione, come per altri manoscritti antichi, è fondamentale, non solo per consentirne la consultazione in tempo reale o per preservare dall'usura un testo in condizioni assai precarie, ma anche per conseguire in qualche caso una lettura facilitata, attraverso la possibilità del trattamento delle immagini, come si sta tentando di effettuare con il celebre palinsesto, danneggiato dagli acidi, delle Istituzioni di Gaio della Biblioteca Capitolare di Verona⁴. Il programma di visualizzazione della Biblioteca Riccardiana di Firenze offre ad esempio una comoda lente d'ingrandimento, che potrebbe essere universalmente adottata per i particolari, le glosse, ma soprattutto per i casi di dubbia lettura.

Ancora Ezio Ornato, proponendo nel 2006, con un certo gusto per la provocazione⁵, la digitalizzazione completa del patrimonio manoscritto – di tutti i manoscritti antichi conservati nelle biblioteche – come obiettivo utopico (opera che si asserisce possibile ad un costo di gran lunga inferiore a quello di *Google print*), ha per primo aspirato alla realizzazione di una *Bibliotheca manuscripta universalis*⁶, che ha subito suscitato un vivace dibattito⁷, connotato dalla dichiarazione che la digitalizzazione globale del patrimonio manoscritto medievale non era un'operazione tecnicamente e finanziariamente

³ E. ORNATO, *Bibliotheca manuscripta universalis. Digitalizzazione e catalografia: un viaggio nel regno di Utopia?*, in *Gazette du livre médiéval (GLM)*, 48, printemps 2006, p. 2 (<http://www.palaeographia.org/glm/glm.htm?art=utopia>).

⁴ F. BRIGUGLIO, *Le pagine scomparse*, MEP, X, 2007, 12, pp. 143-190; e gli interventi di D. Dalla, F. Costabile, G. Purpura, R. Quadrato alla Tavola rotonda "Gaio ritrovato: le pagine scomparse nel codice veronese delle Institutiones", Bologna 20 giugno 2006, MEP, X, 2007, 12, pp. 123-192.

⁵ Così M. PALMA, *Il catalogo aperto dei manoscritti. Riflessioni sulle esperienze in corso*, Seminario internazionale *Zenit e Nadir II. I manoscritti dell'area Del Mediterraneo: la catalogazione come base della ricerca*, Montepulciano, 6-8 luglio 2007, p. 6 (<http://www.let.unicas.it/links/didattica/palma/testi/palmav.htm#note>)

⁶ E. ORNATO, *Bibliotheca manuscripta universalis*, cit., pp. 1-13.

⁷ *Échanges de vues autour de la "Bibliotheca manuscripta universalis"* (F. Soetermeer, E. Ornato, I. Ceccopieri, N. Tangari, A. Cartelli), GLM, 49, automne 2006, pp. 55-66.

utopistica, e la mancata realizzazione non sarebbe derivata da ostacoli di natura tecnica, né dall'entità dei costi o da remore di eventuali detentori di diritti, bensì dalle resistenze più o meno larvate, ma tenaci, delle biblioteche la cui sopravvivenza sarebbe stata però ben lungi dall'essere compromessa dall'operazione⁸.

Le biblioteche, che hanno il dovere di conservare il patrimonio librario, di farlo conoscere e di valorizzarlo, negli ultimi anni non sono invece apparse così restie, visto che in realtà non sembra ricevano danni dalla condivisione delle immagini di manoscritti antichi sul web, ma piuttosto benefici, anche perché nessuna immagine può finora rendere inutile l'esame autoptico di un codice, nel caso in cui esso assuma un particolare rilievo nell'ambito di un'indagine specifica⁹.

In riferimento al Laboratorio Gaiano di F. Briguglio, resto convinto che può certo la copia digitale integrare l'originale, restituendo nel complesso una migliore leggibilità. Originale e copia digitale non sono infatti alternativi, ma cumulativi, con l'avvertenza che ogni lettura è sempre interpretazione¹⁰. E dunque oggi giustamente si dibatte sul "paradosso della conservazione digitale", insistendo sull' 'autenticità' di oggetti digitali, come i manoscritti, in bilico tra le opposte esigenze di trasformazione e di non alterazione, poiché noi non siamo veramente in grado di conservare gli originali, ma "gli oggetti sono costretti a cambiare per rimanere se stessi". Infatti "la conservazione della materialità non è il fine, ma piuttosto il mezzo attraverso il quale noi conserviamo il patrimonio di valori ... soggiacenti all'oggetto stesso" e dunque la conservazione del bene culturale non impone solo la conservazione della materia originale, ma anche l'aggiornamento di quel *corpus* di conoscenze che in una certa misura è parte dell'oggetto stesso, poiché partecipa del suo sistema di significati; e in tale ambito le copie digitali dei manoscritti non sostituiscono ovviamente gli originali, che fatalmente, nonostante ogni cura sono destinati per il decorso del tempo al progressivo degrado, ma utilmente si cumulano ai reali codici che portano incisi sulla loro pelle, metaforicamente e concretamente, un significato che con il gusto del paradosso è stato definito 'tecnico', ma che certamente è culturale¹¹.

⁸ E. ORNATO, *Bibliotheca manuscripta universalis*, cit., p. 4.

⁹ E. ORNATO, *Bibliotheca manuscripta universalis*, cit., p. 6.

¹⁰ G. PURPURA, *Diritto romano e diritti dell'antichità, informatica e scienze umane*, cit., p. 231.

¹¹ G. MICHETTI, *Il paradosso della conservazione digitale: riflessioni sull'autenticità*, in *Digitalia, Rivista del digitale nei beni culturali*, V, 2, 2010, pp. 41-53.

La verifica dei dati nelle discipline storico giuridiche basate soprattutto sulle fonti indirette non è mai stata agevole – pur essendo confrontabile alla verifica sperimentale ed al controllo dei fenomeni naturali nelle cd. ‘scienze esatte’ – e l’aspirazione del ricercatore a poter prendere visione direttamente dei relativi manoscritti – addirittura di tutti i più cospicui testimoni – è rimasta sempre per lo storico del diritto (ma non solo) un desiderio, destinato a restare inappagato. Senza alcuna intenzione di sconfinare in settori specialistici assolutamente necessari, ma che purtroppo oggi sembrano sempre più restringersi, non v’è dubbio che il riscontro autoptico da parte di tutti gli studiosi appare imprescindibile per non cadere nell’utilizzazione acritica di un testo canonizzato che si adegua al vetusto principio di autorità. Il “mestiere” dello storico, che deve tener sempre ben presente l’incessante travaglio subito dai testi nel tempo, impone la costante verifica dei manoscritti per la ricostruzione degli archetipi.

Oggi sono disponibili in rete, come comodi ausili, moltissime fonti antiche mancanti di apparato critico e di edizione di riferimento, e anche se nel caso – ad esempio della Teubner – si dichiara espressamente la corrispondenza all’edizione critica cartacea, che richiama i manoscritti sui quali si fonda, è evidente che essa appare ormai insufficiente, a causa della realizzabilità di edizioni ipertestuali, con riscontro immediato dei manoscritti, particolarmente utile nel caso dell’esistenza di più edizioni critiche riconosciute.

I rischi della accettazione passiva dei testi, assecondati dalla acritica disponibilità telematica di versioni anonime, sono dunque in agguato e tuttavia si rintracciano in rete, a ritmo crescente, i relativi manoscritti, non sempre però a risoluzione idonea a risolvere dubbi di lettura.

Nell’arco di quasi un cinquantennio sono stato spettatore di tendenze divergenti. Un tempo erano privilegiate le fonti “tecniche” del diritto romano a scapito di quelle “non giuridiche”, che venivano definite “atecniche”, adesso sono talvolta rintracciabili tutti i principali testimoni manoscritti, ma si trascura frequentemente l’indicazione dell’edizione critica di riferimento dei relativi testi disponibili *on line* o si visualizzano i *folia* senza adeguato ingrandimento.

Invece l’allargamento dell’orizzonte degli studiosi del mondo antico in seguito alla condivisione dei manoscritti nella rete dovrebbe determinare la necessità della riedizione critica di tutte le fonti, utilizzando in pieno le possibilità della tecnologia. Ma nell’attuale situazione di crisi delle discipline antichistiche, ne avremo mai le forze e soprattutto la capacità?

I ricercatori, è stato scritto, virtualmente “verrebbero a trovarsi contemporaneamente in tutti i depositi di tutte le biblioteche”, fruendo non

solo della possibilità di riscontrare in tempo reale letture consolidate e di verificare ipotesi nuove, ma soprattutto – riannodando settori oggi distinti o erosi alle discipline storico giuridiche – finirebbero nei fatti a superare cesure disciplinari che ancora imbrigliano la ricostruzione storica e non sono consone alla cultura umanistica. Penso, nel mio particolare, alla Papirologia ed Epigrafia giuridica, discipline ora scomparse, alla Filologia giuridica, da tempo estinta; persino negli attuali manuali didattici lo studio delle fonti del diritto ha ormai assunto un aspetto quasi fantasmatico.

Ma “la tecnologia deve essere pensata, non solo per fare meglio le cose di sempre, non solo come somma di funzioni più o meno nuove, ma soprattutto come moltiplicatore di potenzialità”¹² (così Orlandi, ripreso da Guermandi) e l’uso del *computer* può realmente riuscire a “cambiare la mentalità degli studiosi di materie umanistiche e degli informatici, rompendo le barriere che separano le varie discipline per costruire un sapere innovativo che crei una mentalità di dialogo tra competenze diverse, frutto del rispetto e della conoscenza dei reciproci risultati”, che in definitiva concorra ad integrare il presunto divario tra le c.d. “due culture”, l’umanistica e la scientifica¹³, per individuare contenuti di discussione comuni, metodologie in qualche modo intercambiabili e formalizzare linguaggi in divenire unitari¹⁴.

A distanza di soli quattro anni dalla utopica proposta della *Bibliotheca manuscripta universalis* di Ezio Ornato, in una recente ricognizione della situazione dei manoscritti nella rete, l’obiettivo – quasi chimerico – appare più realizzabile e la resistenza delle biblioteche europee, almeno delle più illuminate, assai meno forte del paventato, almeno all’apparenza¹⁵. Superando l’estensiva scelta – scientificamente poco significativa – della digitalizzazione di alcune pagine di tutti i manoscritti di una biblioteca, si preferisce

¹² M. P. GUERMANDI, *Nuovi linguaggi e “vecchie tecnologie”: comunicare la conoscenza archeologica attraverso la rete*, in *Archeologia e Calcolatori*, 15, 2004, p. 493.

¹³ L. BURNARD, *Dalle “due culture” alla cultura digitale: la nascita del demotico digitale*, in *Bollettino ‘900 – Electronic Newsletter of ‘900 Italian Literature*, giugno 2001, 1 (<http://www3.unibo.it/boll900/numeri/2001-i/W-bol/Burnard/>); E. SALERNO, *Come i computer hanno influenzato le discipline umanistiche*, in *Jekyll.comm* 3 – settembre 2002 ([http://www.merzweb.com/testi/saggi/informatica_umanistica.htm](http://74.125.77.132/search?q=cache:k2t2yMkNf5kJ:jcom.sissa.it/archive/01/03/A010301/jcom0103(2002)A01_it.pdf+Salerno+computer+umanistiche&hl=it&ct=clnk&cd=2&gl=it); G. RONCAGLIA, Informatica umanistica: le ragioni di una disciplina</i>, <i>Intersezioni</i>, 3, 2002, pp. 353-376 (<a href=)).

¹⁴ G. PURPURA, *Diritto romano e diritti dell’antichità, informatica e scienze umane*, cit. p. 228.

¹⁵ F. NIUTTA, *Manoscritti nella rete*, in *Digitalia. Rivista del digitale nei beni culturali*, V, 2, 2010, pp. 9-28 (<http://digitalia.sbn.it/upload/documenti/DIGITA%202-2010.pdf?l=it>).

l'intensiva, che però esige l'adozione di una pianificazione: a quali manoscritti accordare priorità?¹⁶ Il diritto romano, anzi le scienze antichistiche, sono rimaste finora mute.

Se, per una particolare propensione per la divulgazione e la didattica, nazioni come gli Stati Uniti hanno mostrato scarsa inclinazione a mettere in linea riproduzioni integrali dei pochi manoscritti posseduti, negli Stati europei – con l'eccezione dell'Olanda – si sviluppano programmi rilevanti, come *Europeana Regia* con tre diverse raccolte intercomunitarie. La Biblioteca Vaticana ha annunciato “un'opera grandiosa a profitto della cultura e in particolare della tutela”, la digitalizzazione degli ottantamila manoscritti conservati¹⁷; se essi saranno posti gratuitamente a disposizione dei ricercatori, allora il “sogno” di Ornato diverrà più concreto. Ma anche una parziale realizzazione sarebbe degna di apprezzamento.

Attualmente persistono comunque problemi di mentalità, di organizzazione, di reperimento specifico dei manoscritti, soprattutto di programmazione dell'accesso virtuale della comunità scientifica alla totalità del patrimonio costituito dagli antichi codici. Si è data infatti la priorità nella digitalizzazione, più che alla ricerca o ai contenuti dei manoscritti, alla forma; a codici miniati o illuminati, forse perché si è ritenuto che essi siano in grado di attrarre maggiormente il pubblico. Non v'è dubbio che “la trasposizione al mondo delle biblioteche pubbliche dei principi del liberismo economico a oltranza”¹⁸ ha provocato un'ansia all'autogiustificazione e alla visibilità nei *media*, da parte del grande pubblico, piuttosto che da parte dei pochi studiosi di discipline storiche. Ma accanto a raccolte di manoscritti alchemici, astrologici o musicali, addirittura con sfogliamento tridimensionale e fruscio (artificio che si va sempre più diffondendo), v'è pure chi ha proceduto alla digitalizzazione integrale di fondi e collezioni, senza però rispettare priorità sostanziali, come sarebbe stato opportuno.

Sembra dunque utile richiamare l'attenzione in particolare sulla rilevanza per l'Europa e la storia del diritto dell'Occidente della digitalizzazione dei manoscritti di diritto romano e sui riflessi della accessibilità telematica ad essi, soprattutto per la critica del testo, poiché non sembra che alcuno studioso di diritto romano abbia finora accennato alla necessità di una organizzazione di fonti, ben diverse da quelle medievali; queste ultime già cominciano

¹⁶ Al punto che in Gran Bretagna si è tenuto conto delle risposte del pubblico richieste su apposito blog; F. NIUTTA, *Manoscritti nella rete*, cit., p. 20.

¹⁷ F. NIUTTA, *Manoscritti nella rete*, cit., p. 27.

¹⁸ E. ORNATO, *Bibliotheca manuscripta universalis*, cit., p. 1.

ad essere oggetto dell'attenzione dei cultori di diritto italiano che utilizzano i testi manoscritti che si producevano nelle Università da o attorno a maestri grazie ad un'organizzazione professionale alla quale si deve una produzione del libro universitario, realizzando raccolte, per lo più private, disperse per secoli, ma sovente non distrutte a causa della consapevolezza dell'intrinseco valore di testi, un tempo scolastici, ora di studio superiore, che hanno restituito autografi di Bartolo da Sassoferrato o di Giovanni Bassiano, o codici del Durante, di Baldo o di Giovanni d'Andrea¹⁹. Tali tipi di opere per le scuole di diritto sussistevano pure nel mondo tardo antico, ma esse sono sopravvissute solo in qualche raro frustolo di età giustiniana, come il P. Reinach 2173, rara reliquia di un autentico quaderno dei corsi in Oriente dell'*antecessor* Stefano²⁰.

Dalle prime pagine miniate, apparse in rete solo sul finire degli anni Novanta, si è percorsa molta strada²¹: oggi sono in fase di realizzazione raccolte sistematiche complete di biblioteche o di un intero paese. Vengono poi acquisiti singoli fondi digitalizzati integralmente, ma anche manoscritti dedicati ad un particolare autore o ad una singola opera. Vi sono siti che riuniscono virtualmente tutti i manoscritti di musicisti, ma non esiste alcun progetto di raccolta virtuale, che implica un preventivo lavoro d'identificazione e localizzazione dei manoscritti, che riguardi direttamente il diritto romano. Particolare fascino destano progetti di ricostruzione di antiche biblioteche smembrate. Una vasta serie di manoscritti medievali ed umanistici virtualmente collegati, "messi a disposizione gratuitamente – come viene sempre puntualizzato" – che in certi casi vengono acquisiti ad un ritmo impressionante²², anche se poi si precisa che saranno resi fruibili solo per gradi.

Comunque sia, la mole dei manoscritti già disponibili è cospicua, anche in rapporto al numero complessivo realmente esiguo di essi rispetto a quello dei libri a stampa, oggetto di estesi progetti di digitalizzazione²³.

¹⁹ M. ASCHERI, *Manoscritti giuridici: alcune priorità*, Convegno sui Manoscritti giuridici, MPI für ERG, Frankfurt/M, 25 ottobre 1998 (http://www.idr.unipi.it/iura-communia/ascheri_msgrd.htm).

²⁰ H.J. SCHELTEMA, *L'enseignement de droit des antécédents*, Leiden, 1970, pp. 13 ss. e 67; G. PURPURA, *Diritto, papiri e scrittura*, Torino, 1999, pp. 157 e s.

²¹ Descritta esaurientemente da F. NIUTTA, *Manoscritti nella rete*, cit., pp. 9 ss., dalla quale soprattutto attingo le notizie che seguono.

²² F. NIUTTA, *Manoscritti nella rete*, cit., pp. 10; 13 e nt. 18.

²³ M. PALMA, *Which audiences for manuscripts?*, IV Conference of LIBER Manuscript Librarians Group "Meeting with manuscripts, today and tomorrow", Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, 26-28 maggio 2010 (<http://www.bncrm.librari.beniculturali.it/index.php?it/388/marco-palma>); F. Niutta, *Manoscritti nella rete*, cit., p. 27.

Per il mancato rispetto dei principi di Lund del 2001, che auspicavano, all'esordio della digitalizzazione europea, la creazione di repertori nazionali unificati²⁴, il reperimento di determinati manoscritti non è agevole, soprattutto se attinenti ad una problematica specifica o ad un determinato autore. Ancora molti cataloghi per autore sono in via di costituzione, come nelle grandi raccolte di Monaco e della Biblioteca nazionale di Francia²⁵. Estenuante può quindi essere la frequentazione dei siti web delle biblioteche e inattendibile affidare nei motori di ricerca generali. Esistono alcuni censimenti di manoscritti soprattutto medievali, come un portale che raggruppa quelli olandesi (*Medieval manuscripts in Dutch Collections*), o i Cataloghi dell'Università di California o del Tennessee, ma non sono del tutto affidabili.

In Italia, oltre al fondo di Assisi con settecento manoscritti e ai tremilanovecento della Laurenziana, che mette a disposizione persino gli schedoni con le firme in ordine cronologico degli studiosi che hanno consultato il manoscritto²⁶, occorre ricordare il noto Catalogo aperto della Biblioteca Malatestiana di Cesena e il Progetto Irnerio dell'Università di Bologna con i codici del Collegio di Spagna, che però è l'unico finora a pagamento.

Può quindi apparire utile auspicare la creazione di uno specifico database relazionale o la condivisione telematica di una struttura che miri al collegamento con i più importanti manoscritti di diritto romano, man mano che essi si renderanno disponibili, volta a fornire un semplificato, molteplice ed immediato riscontro dei testi fondamentali per lo studio e la ricerca. In tale applicazione innanzitutto sembrerebbe opportuno prendere in considerazione le codificazioni tardo antiche e alcune opere residue più importanti della giurisprudenza classica o di particolare utilità giuridica, come quelle di Cicerone, Varrone, Gellio o il suaccennato lessico festino, nella speranza almeno di poter esser da stimolo per la genesi di un progetto necessario per un rilancio delle fonti del diritto romano di tradizione manoscritta; approccio che in verità non sembra attualmente più particolarmente in voga.

Il progresso nei nostri studi, determinato dalla recente riproduzione fotografica e divulgazione cartacea della *Litera Florentina*²⁷, è forse dai più

²⁴ F. NIUTTA, *Manoscritti nella rete*, cit., p. 10. I principi di Lund in: *eEurope. Digitising content together. Coordinamento della digitalizzazione* (ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/ist/docs/digicult/lund_principles-en.pdf).

²⁵ F. NIUTTA, *Manoscritti nella rete*, cit., pp. 14 e 18.

²⁶ F. NIUTTA, *Manoscritti nella rete*, cit., p. 16.

²⁷ Nel 1988 è stata pubblicata una eccellente riproduzione fotografica ad opera di A. Corbino e di B. Santalucia in seguito al voto espresso dalla comunità dei romanisti riuniti a Copanello.

giovani meno percepito di quanto io non avverta, ricordando un tempo in cui lo studioso intenzionato ad effettuare un riscontro dei manoscritti del Digesto potevano realizzarlo viaggiando, oppure cercando di ottenere riproduzioni, che giungevano quasi sempre in ritardo rispetto al progredire della ricerca.

Riconosciuta la generale affidabilità delle ricostruzioni testuali effettuate dall'insuperata critica filologica della fine dell'Ottocento, vorrei illustrare un solo esempio specifico dell'importanza della collazione dei manoscritti, che traggo da R. Santoro²⁸ e dal *Codex Farnesianus* di Festo, sopra ricordato.

In stridente contrasto con la modernità degli strumenti informatici, il testo prescelto si riferisce ad un tempo antichissimo e ad un sito focale della Roma arcaica, considerato la 'tomba di Romolo': il *Niger Lapis*. Nella sede della più antica assemblea del popolo romano, il comizio curiato, nel 1899 si rinvenne una iscrizione arcaica connessa ad un testo di Varrone e agli atti rituali che ivi si compivano. Secondo la lezione, comunemente accolta e dunque canonizzata, di Goetz e Schoell, il passo di Varrone, *De lingua latina* 6, 31 suonerebbe così:

... *Dies qui vocatur sic 'quando rex comitiavit fas', [s]is dictus ab eo, quod eo die rex sacrific[i]ulus dicat ad comitium, ad quod tempus est nefas, ab eo fas: itaque post id tempus lege actum saepe.*

Il celebre testo relativo alla convocazione del comizio tra il 24 marzo ed il 24 maggio per il compimento del rito sacro (*ius*) dell'*actio*, tramite pronunce solenni di *leges* pertinenti ad atti non ancora distinti tra pubblici e privati – relativi cioè a quelle che poi saranno le competenze legislative, elettorali e giudiziarie delle moderne assemblee del mondo occidentale, ma anche ad atti negoziali di privati – alla presenza di un popolo attestante, ma non ancora votante, in un luogo ove è stata ritrovata la stele arcaica (*lapis niger*) che consacrava il sito al tempo del re Servio, nella lezione di Goetz e Schoell presenta due gravi difficoltà:

1. Il verbo *dicat* è senza oggetto e gli emendamenti proposti da Mommsen, Ursinus o Hirschfeld non sono riusciti ad essere soddisfacenti²⁹,

²⁸ R. SANTORO, *Il tempo e il luogo dell'actio prima della sua riduzione a strumento processuale*, in *AUPA*, 41, 1981, pp. 6 ss. (estratto).

²⁹ R. SANTORO, *op. cit.*, p. 7 nt. 16-18: '*ital'* (Ursinus); '*il'* (Mommsen); '*lital'* (Hirschfeld).

soprattutto

2. se sino alla pronunzia del *rex sacrificulus* era tempo nefasto, non idoneo cioè all'effettuazione del rito, non v'è dubbio che tale pronunzia sarebbe caduta nel *nefas*.

Da qui la necessità del riscontro con tutti i manoscritti seriori di Varrone ed in particolare con il *Codex Laurentianus* 51, 5 del 1427, che accoglie la diversa lezione non canonizzata, ma difesa da von Blumenthal e recepita da Santoro:

... *rex [ex] sacrificio ius dicat ad comitium...*

Si tratterebbe così di una di quelle aplografie, frequenti nell'archetipo del *De lingua latina*, fenomeno che implicherebbe l'integrazione dopo il termine 'rex' di un 'ex' seguito da 'sacrificio...'. Frequentemente la memoria meccanica dello scriba restava impressionata dai caratteri appena tracciati, omettendo i successivi, nella falsa convinzione di averli già vergati. In tal modo il verbo *dicat* troverebbe il suo oggetto nel *ius*, inteso come rito sacro aperto da un sacrificio, che soprattutto adesso legittimerebbe la pronuncia del *rex*, non più *sacrificulus*, che scompare dal testo, in un tempo fasto, nel quale si compiva l'antichissimo rito della *legis actio*.

In tal modo e in tal luogo avrebbe avuto inizio la storia della più antica assemblea del diritto romano e la cultura giuridica dell'Occidente avrebbe incominciato a distinguere per la prima volta riti e competenze delle assemblee popolari, attività sacrali da quelle statali, private da pubbliche, ma è evidente che, senza una collazione degli antichi manoscritti ed un incrocio tra discipline diverse, ciò non sarebbe stato né acclarabile, né direttamente verificabile.

Nonostante la straordinaria importanza del principale manoscritto del Digesto – si può asserire alla base dell'intero diritto romano e dunque della cultura giuridica occidentale – non sembra che siano ancora disponibili *on line* i 907 *folii*, vergati in onciale BR della *Litera Florentina*, la cui ottima riproduzione fotografica, già effettuata nel 1988 in seguito all'auspicio della comunità romanistica, ne ha reso agevole la consultazione. Prossima dovrebbe essere l'ulteriore diffusione telematica da parte della Laurenziana, ma intanto in rete si ritraccia la Glossa e non il principale manoscritto del testo glossato. Le Pandette Fiorentine sono infatti l'unica copia quasi coeva alla redazione – anche se non una di quelle ufficiali – e si potrebbe pensare di collegarla alle principali edizioni del Digesto e, ove possibile, alla simultanea visualizzazione degli altri manoscritti, soprattutto a quel gruppo di codici in

scrittura preumanistica del XIV/XV sec. (come la *Litera Vaticana*, *Parisiensis*, *Patavina*, *Lipsiensis* o *Malatestiana*)³⁰, che costituiscono alcuni superstiti dell'altro testimone fondamentale del Digesto: la *Litera Bononiensis* o *Vulgata*, utilizzata dai Glossatori e purtroppo non sopravvissuta. L'entità delle divergenze con le Pandette di Firenze non sono rare, come indica ad esempio un confronto tra i codici *Parisinus*, *Lipsiensis* e *Patavinus*, come indica ad esempio il confronto di D. 23, 3, 56 tra i codici *Parisinus*, *Lipsiensis* e *Patavinus*, che traggo da L. Maganzani: “mentre il *Lipsiensis* presenta, salvo varianti di poco rilievo, la stessa lezione della Fiorentina, il *Parisinus* e il *Patavinus* sono, nella prima parte, simili alla Fiorentina, ma, dalla metà in poi, inseriscono un passo che nella Fiorentina è spostato più avanti (D. 23, 3, 69, 7) e, addirittura, attribuito a un giurista diverso (nel manoscritto Parigino 4450, questo ‘salto’ è, peraltro, messo in evidenza con una A e una D poste sopra il testo)”.

Per taluni il manoscritto smarrito della *Litera* di Bologna risalirebbe ad un gemello della *Florentina* utilizzato nell'XI-XII sec., ma secondo l'opinione dominante esso dovrebbe invece ascriversi ad un testimone perduto derivante dalla stessa *Florentina*³¹, corretto però senza molta cura con l'aiuto di un codice più antico, indipendente dal testo della Laurenziana e talvolta recante lezioni più valide, ancora oggi sopravvissute nei discendenti. Infatti i manoscritti della *Vulgata* hanno permesso di colmare lacune delle Pandette fiorentine e non si può ritenere che si tratti di mere congetture d'interpreti medievali, in quanto esse trovavano già piena conferma nei bizantini Basilici³².

Sembra essersi imbattuta in un caso superstite di tale tradizione più corretta, che non può che risalire alle copie ufficiali del Digesto inviate alle cancellerie per la pubblicazione nel 533³³, Monica De Simone, ricercatrice di Palermo, studiando le due formule della *servitus altius non tollendi*, quella con *intentio* affermativa e quella con *intentio negativa*. Ha infatti rilevato una

³⁰ P. PESCANI, *Studi sul Digestum Vetus*, in *BIDR*, 84, 1981, pp. 159-250.

³¹ Vergato in beneventana forse a Montecassino nell'XI sec., come sembra indicare l'indole degli errori riscontrabili nei discendenti. MIQUEL, *Mechanische Fehler in der Überlieferung der Digesten*, *ZSS*, 80, 1963, pp. 281 ss.; CAVALLO, *MAGISTRALE*, *op. cit.*, p. 109.

³² Cfr. ad es. D. 17, 1, 49. P. BONEANTE, *Storia del diritto romano*, II, Milano, 1959, pp. 187 e s.

³³ Sembra infatti che un attento studio della fascicolazione della *Florentina* in rapporto al contenuto delle *partes* e quindi al *curriculum* di studi del diritto rispettato sino al 557 induca a datare la realizzazione del manoscritto tra il 533 ed il 557 d.C., anche se effettuata non sempre rispettando le prescrizioni giustiniane su abbreviazioni, numeri in esteso e sigle. Non sembra pertanto che si tratti di un testo ‘ufficiale’.

sostanziale diversità tra la *Florentina* e la *Vulgata* in D. 8, 2, 5. A differenza della lezione del manoscritto della *Laurentiana*, Ulpiano, come tramandato nella *Vulgata* ove appare un “*solum*” omesso nella *Florentina*, di fronte alle due formule affermative e negative avrebbe sentito la necessità di chiarire che, in *servitutibus, invitus* significava, non solo *eum qui contra dicit*, ma anche *eum qui non consentit*, come appunto nella formula con *intentio* negativa, legittimando cioè una tutela confessoria, che “costituì un buon terreno sul quale la prassi e le riflessioni teoriche di età postclassico - giustiniana poterono giungere a sostanzializzare un *ius*, il *ius altius tollendi*, mai concepito in età classica come *servitus*”³⁴.

Ma la collazione dei manoscritti non solo consente di accertare il testo originario con le conseguenze sostanziali sopra accennate, ma anche di cogliere aggiunte, glosse degli studiosi, correzioni e pentimenti dello scriba, veri e propri *lapsus* che denotano il mutare di mentalità e delle concezioni giuridiche, come sembra possibile cogliere nel caso, ad esempio, delle costituzioni imperiali che ancora al tempo di Ulpiano venivano ricordate in un celeberrimo testo delle Pandette come aventi vigore di legge, ma che per lo scrivano giustiniano della *Florentina* erano innanzitutto “*leges*”, svista quasi “freudiana”, corretta poi dagli *anagnóstai* in “*legis*”.

Oltre alle Pandette Fiorentine, unico manoscritto pressoché completo del Digesto risalente all'età giustiniana, per sintetizzare un quadro di una tradizione manoscritta che consta di circa cinquecento testimoni, occorre accennare anche a quel pugno di frammenti, papiracei e non, risalenti all'età tardo antica o immediatamente successivi, come il già mostrato P. Reinach 2173, o Heidelberg 1272, o Ryl. 479, privo di note – a differenza dei precedenti, che appaiono dotati di un apparato scolastico – e che sembra essere relativo ad un codice papiraceo di buona qualità, che si è ipotizzato essere addirittura la copia ufficiale inviata al governatore della Tebaide all'atto della pubblicazione delle Pandette³⁵. Altri papiri, come i PSI 55, 1349 o 1350, costituiscono invece testimonianze le quali come commenti del testo del Digesto (*rbetón*) – talvolta richiamato da maestri come Cobida, Doroteo o Stefano senza essere purtroppo trascritto – venivano accuratamente conservate come ricordi degli anni di apprendistato da parte di studenti di diritto provenienti dalle province, che, al ritorno a casa in Egitto, custodivano i testi di studio utilizzati nella capitale d'Oriente³⁶.

³⁴ M. DE SIMONE, *Riflessioni sul ruolo della prohibitio nella tutela petitoria della servitus altius non tollendi*, AUPA, 48, 2003, pp. 104 e s.

³⁵ G. LANATA, *Legislazione e Natura nelle Novelle giustiniane*, Napoli, 1984, p. 23.

³⁶ G. PURPURA, *Diritto, papiri e scrittura*, Torino, 1996, pp. 156 ss.

Esistono frammenti ravennati del Digesto del VI sec., altri napoletani, berlinesi³⁷, oltre ai due più antichi testimoni medievali – il Vaticano³⁸ e il Parigino³⁹ – e ad una *Collectio Britannica* di ambiente curiale romano, ma soprattutto quest'ultima ed il manoscritto Vaticano, connesso al giudice Nordilo del placito di Marturi del 1076 e alla riemersione, forse dall'ambiente nonantolano, del Digesto⁴⁰, sembrano risultare particolarmente utili per la *recensio* del testo delle Pandette, in quanto appartenenti ad un ramo della tradizione prebolognese, diverso sia dalla *Florentina*, che dalla *Bonomiensis*. Nessuno di questi manoscritti, che sarebbe opportuno riunire virtualmente per la consultazione in un unico sito, sembra essere attualmente, neppure parzialmente, visionabile in rete.

La tradizione manoscritta del Codice di Giustiniano è stata meno felice poiché il palinsesto in origine completo del VI-VII sec. della Biblioteca Capitolare di Verona, ove sono anche conservate le Istituzioni di Giustiniano e le più celebri di Gaio in un manoscritto del V, oggetto di un tentativo di rilettura con strumenti informatici, sembra che adesso sia leggibile solo in alcune parti. Altri manoscritti risalgono al X-XII sec., ma la *Summa Perusina*, riprodotta in un manoscritto del X, è antica e risale in realtà al VII sec. Di tale Codice, pur essendo stata recentemente pubblicata un'eccellente edizione cartacea⁴¹, non si rintraccia ancora in rete il prezioso testo del Codice – già digitalizzato in altra versione a Monaco – nonostante la Biblioteca Augusta di Perugia abbia posto in rete ventuno corali del XIII e XIV sec. Evidentemente la musica antica è talvolta ritenuta più attraente del diritto romano.

³⁷ Ms. lat. fol. 269, copiato nel IX sec.

³⁸ Ms. lat. 1406.

³⁹ Ms. lat. 4450 dell'XI sec. Ma anche frammenti a Padova (ms. 941) e Lipsia (ms. 873).

⁴⁰ F. SANTONI, *Copisti-editori di manoscritti giuridici. 1. Il codice Vaticano latino 1406 del Digestum Vetus e l'edizione del testo fra copisti e glossatori*, La collaboration dans la production de l'écrit médiéval. Actes du XIII Colloque du Comité intrn. de paléographie latine, Weingarten, 22-25 sett. 2000, Paris, 2003, pp. 231-247 (<http://scrineum.unipv.it/biblioteca/santoni-digestum.pdf>); G. NICOLAJ, *Ambiti di copia e copisti di codici giuridici in Italia (secoli V-XII)*, Le statut du scripteur au Moyen Age. Actes du XIIe Colloque scientifique del Comité international de paléographie latine (Cluny, 17-20 juillet 1998), réunis par M.-C. Hubert, E. Poulle, M.H. Smith, Paris, 2000, pp. 127-144, e, con minime varianti, in *A Ennio Cortese. Scritti promossi da D. Maffei e raccolti a cura di I. Birocchi, M. Caravale, E. Conte, U. Petronio*, II, Roma 2001, pp. 478-496. Distribuito in formato digitale da Scrineum (<http://scrineum.unipv.it/biblioteca/nicolaj-ambiti.pdf>).

⁴¹ *Adnotationes Codicum Domini Iustiniani (Summa Perusina)*, (a cura dell'Accademia Romanistica Costantiniana di Perugia), Firenze, 2008 (ed. M. Pagliai).

Si potrebbe continuare passando in rassegna i manoscritti delle Istituzioni di Giustiniano, che “sono numerosi, ma nessuno anteriore al IX sec. Fra i più antichi, il codice della Biblioteca pubblica di Bamberg” (D II 3) che contiene il testo completo dell’opera, il codice dell’Ateneo di Torino (D III 13, già H VI 4) invece mutilo, anch’esso del IX o X sec.; le parti rifuse nella *Lex Romana canonice compta*, trattatello composto nel IX e conservato in un manoscritto parigino (12448, già Harleiano 386) del X sec., o il manoscritto del IX sec. rinvenuto nel 1939 nella Biblioteca comunale di Verona.

Ma è soprattutto il Codice Teodosiano – per tacere dell’Ermogeniano e Gregoriano o delle Novelle, sia teodosiane, che giustinianee – che potrebbe ricever giovamento da una edizione elettronica con visualizzazione dei manoscritti. Esso ci è giunto incompleto, in parte attraverso la *Lex Romana Visigothorum* – pervenuta attraverso vari manoscritti, tra i quali il *Monacensis lat.* 2250 ed il *Berolinensis Phillipici* 1761, codici integri risalenti al VI sec. e copiati dal medesimo archetipo⁴² – ed una serie di altri manoscritti: per i libri dal IX al XVI il *Vaticanus Reginae Latinus* 886 del VI sec. con scoli contemporanei, ma di altra mano; i libri dal VI all’VIII in un manoscritto della Biblioteca Nazionale di Parigi (*Parisinus* 9643), anch’esso del VI. Dei primi libri del Teodosiano restano purtroppo solo frammenti vari in un prezioso palinsesto del VII-VIII sec. della Biblioteca di Torino, danneggiato nel 1904 da un incendio del Palazzo Reale. Volentieri potremmo contentarci di una, “non autentica”, copia digitale!

A tanta sventura si associa la fortuna della sopravvivenza dell’unica copia del verbale autentico e completo della seduta senatoria di presentazione del Teodosiano in Occidente il 25 maggio 438 nel composito ed organizzato *Codex Ambrosianus C 29 inf.* del XII sec.⁴³.

⁴² L. MAGANZANI, *op. cit.*, p. 46.

⁴³ W. F. CLOSSIUS, *Theodosiani Codicis genuini fragmenta, ex membranis bibliothecae Ambrosianae Mediolanensis, Tubingae*, 1824; F. K. SAVIGNY, *Über die Gesta Senatus von Jahre 438*, ZGR, 9, 1838, pp. 213 ss. Per la data di maggio, e non di dicembre cfr. G. PURPURA, *La compilazione del Codice Teodosiano e la Lex Digna*, in *Scritti in onore di Antonino Metro*, V, Milano, 2010, pp. 163-181 = Incontro dell’Associazione di Studi Tardoantichi, Napoli, 28 aprile 2009 (<http://www.studitardoantichi.org/>) = IURA, *Portale di diritto romano e dei diritti dell’antichità del Dipartimento di Storia del Diritto dell’Università di Palermo* (<http://www.unipa.it/dipstdir/portale/>); L. ATZERI, *Gesta Senatus de Theodosiano publicando. Il Codice Teodosiano e la sua diffusione in Occidente*, Berlino, 2008, pp. 130 ss.; E. DOVERE, *Ruolo providenziale del Codice Teodosiano: il Dies Natalis Christi dell’a. 438*, in *LAH*, 2, 2010, pp. 25 ss.

Le numerose varianti comunque tra i manoscritti del Teodosiano indicano quanto possa essere difficile per l'editore la scelta della lezione presumibilmente più conforme all'originale perduto e necessario il riscontro digitale degli originali.

Non v'è più tempo per accennare ai tre manoscritti della *Collatio*⁴⁴, o ai *Vaticana Fragmenta*, ai *Tituli ex corpore Ulpiani*, alle *Pauli Sententiae*, opera non pervenuta integra attraverso una tradizione manoscritta autonoma, o al frammento Leidense di Paolo, o alla *Consultatio*, il cui manoscritto è oggi smarrito; infine ai *Fragmenta Augustodunensia* – altri in questa sede parleranno di Gaio – agli *Scholium Sinaitica*, ai Basilici e ai tre manoscritti recentemente scoperti e oggetto di studio da parte della Scuola olandese⁴⁵; poi alle diverse fonti bizantine.

L'atteggiamento della società postmoderna nei confronti del mondo antico e dei beni culturali si caratterizza sempre più “per un processo di deintellettualizzazione (abbassamento generalizzato del livello della qualità formativa, semplificazione delle informazioni e così via) e se attrae verso il superamento formale delle categorizzazioni classiche, sollecita anche un approccio percettivo sensoriale nel quale “vista, piacere, consumo e cultura costituiscono un sistema efficiente, che sollecita produttori e consumatori” (Melotti)⁴⁶ e determina scelte economiche e finanziamenti. Se “la migliore e più utile tecnologia al mondo non può imporsi ad un pubblico impreparato”⁴⁷, si rischia pure, come ben sappiamo, un uso assolutamente inadeguato di essa, un livellamento verso il basso che rende ancora più profonde le diseguaglianze tra chi potrebbe controllare le nuove forme di trasmissione del sapere riempiendole di validi contenuti e chi invece, affetto da un nuovo analfabetismo, non solo non saprà padroneggiare le nuove forme di trasmissione del testo, ma finirà per avere interessi culturali sempre più limitati e richiedere una produzione adeguata in tal senso.

Concludendo, sembra che gli storici del diritto possano oggi godere di opportunità insperate, ma abbiano anche l'occasione di non regredire dagli alti livelli raggiunti dalla dottrina dei secoli trascorsi, affiancando, e non

⁴⁴ *Berol. Lat.* 269 del IX; *Vercellensis* 122 del X e *Vindobonensis* 2160 della Biblioteca Palatina di Vienna dei secc. X-XI.

⁴⁵ *Vindobonensis Hist. gr.* 10; *Vindobonensis Suppl. gr.* 200 e *Messanensis S. Sah.* 158; B. H. STOLTE, *Il valore dei Basilici e dei loro scolii per la critica del Corpus iuris civilis*. Graeca leguntur, Palermo, 25 nov. 2009.

⁴⁶ M. MELOTTI, *Turismo archeologico. Dalle piramidi alle veneri di plastica*, Milano, 2008, p. 52 e s.

⁴⁷ D'ANNA, *E-Book. Il libro a una dimensione*, Roma, 2001, p. 56.

sostituendo, all'ingegno e ai risultati conseguiti, le straordinarie risorse offerte dalla tecnologia.

“Siamo nani sulle spalle di giganti” e spetta a noi dimostrare che colui che è attratto dalle nuove tecnologie non lo è a danno dei contenuti; che è capace di far meglio le cose di sempre, ma anche di spezzare le barriere che separano le varie discipline per costruire un sapere innovativo, che elabori strategie mai prima adottate, che possano risultare realmente critiche e coinvolgenti.

Finito di stampare
nel mese di Aprile 2012
Tipografia dell'Università di Catania

COLLECTANEA GRÆCO-ROMANA
Studi e strumenti per la ricerca storico-giuridica

1. GIOVANNI NEGRI, *Studi sul diritto romano nella giurisprudenza dei Tribunali italiani moderni* (in corso di pubblicazione).
2. ORAZIO LICANDRO, *In magistratu damnari. Ricerche sulla responsabilità dei magistrati romani durante l'esercizio delle funzioni*, 1999, pp. VI-442.
3. LAURETTA MAGANZANI, *Publicani e debitori d'imposta. Ricerche sul titolo edittale De publicanis*, 2002, pp. VI-286.
4. MARIALUISA NAVARRA, *Ricerche sulla utilitas nel pensiero dei giuristi romani*, 2002, pp. IV-236.
5. FRANCESCO ARCARIA, *Oratio Marci. Giurisdizione e processo nella normazione di Marco Aurelio*, 2003, pp. IV-318.
6. ORAZIO LICANDRO, *Domicilium habere. Persona e territorio nella disciplina del domicilio romano*, 2004, pp. VI-506.
7. NICOLA PALAZZOLO, *IVS E TEXNH. Dal diritto romano all'informatica giuridica*, 2008, Vol. I *Diritto romano* pp. VI-408; Vol. II *Scienze dell'informazione*, pp. VI-489.
8. GLORIA VIARENGO, *Studi su Erennio Modestino. Profili biografici*, 2009, pp. VI-248.
9. ORAZIO LICANDRO, *Edictum Theoderici. Traduzione con testo a fronte*, 2010, pp. IV-288.

